



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 14559

Del 17/10/2025

---

Identificativo Atto n. 1147

## DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

### Oggetto

Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158/2025 – Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023). Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE, nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui

\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



## Regione Lombardia

### **IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 1026/2023**

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

#### **VISTI:**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: "Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
- l'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, con cui, nell'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;



## Regione Lombardia

- l'articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, con cui, nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;
- l'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali";

### **VISTE**, inoltre:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello nazionale per 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2023);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1026 del 27 settembre 2023, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia", che, all'art. 1, comma 1, individua nel Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile regionale il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2024);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 932 del 13 ottobre 2022, recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1158 del 29 agosto 2025, recante "Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute



## Regione Lombardia

nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111" (G.U. Serie Generale n. 208 del 8 settembre 2025);

**DATO ATTO** che la modulistica *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* (di cui al par. 1.1. Allegato C all'OCDPC 1158/2025), inviata a Regione Lombardia dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 49122 del 29/09/2023, è stata utilizzata anche per la ricognizione effettuata in riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018;

### **RICHIAMATI:**

- il comma 5 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 1026/2023 recante "i contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.";
- il comma 6 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 1026/2023, che stabilisce che la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 1158/2025:

- comma 1, che stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;
- comma 2, che definisce che le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne le attività economiche e produttive, sulla base dell'Allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile;
- comma 3, che stabilisce che all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di



## Regione Lombardia

cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

**DATO ATTO** che l'Allegato C alla sopracitata OCDPC 1158/2025, al punto 1.2, prevede che, il Commissario delegato, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'ordinanza, provveda all'individuazione della struttura organizzativa, denominata Organismo Istruttore (OI), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai titolari delle attività economiche e produttive;

**RICHIAMATO** il decreto del Commissario delegato OCDPC 1026/2023 n. 12562 del 12 settembre 2025, avente per oggetto "OCDPC n. 1158/2025 - Costituzione dell'organismo istruttore delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi in Regione Lombardia nell'anno 2022 oggetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 929/2022 e nell'anno 2023 oggetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1026/2023";

**DATO ATTO** che i contributi in oggetto sono a favore delle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, alla pesca e all'acquacoltura, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi, che abbiano presentato al Comune di competenza i *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, messi a disposizione da Regione Lombardia nei giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'OCDPC n. 1026/2023;

**VALUTATA** la necessità di:

- garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato delle tipologie di contributo a favore dei soggetti che svolgono attività economiche;
- trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II dei Regolamenti della Commissione n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" dei citati regolamenti, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato;

**VISTI:**



## Regione Lombardia

- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013* (2006/C 319/01) e al *Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 2 "*Nozione di impresa e di attività economica*" e al punto 6 "*Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza*";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*" e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";
- il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

### **VISTI**, inoltre:

- il Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 12, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), ed articolo 50, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento n. 2472/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera j), ed articolo 37, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche aventi codice ATECO A;
- il Regolamento n. 2473/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 11 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), ed articolo 49, applicabile



## Regione Lombardia

solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**PRESO ATTO** delle risultanze del Comitato di valutazione degli aiuti di Stato nella seduta del 7 ottobre 2025;

**RICHIAMATI** i regimi precedentemente aperti riferiti agli eventi oggetto dell'OCDPC 1026/2023, nel rispetto delle tempistiche previste:

- dal Regolamento (UE) n. 651/2014/UE: SA.116547
- dal Regolamento (UE) n. 2472/2022/UE: SA.116557
- dal Regolamento (UE) n. 2473/2022/UE: SA.116558

**DATO ATTO** di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2473/2022, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2473/2022;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;

**RITENUTO** di dover approvare la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgano attività economica in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), che per la sezione specifica di cui all'art. 50, al Regolamento (UE) n. 2472/2022 a favore dei potenziali beneficiari appartenenti al codice ATECO A, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), che per la sezione specifica di cui all'art. 37 e al Regolamento (UE) n. 2473/2022 a favore dei potenziali beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sia per la parte generale (artt. da 11 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49;





## Regione Lombardia

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, per l'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo, ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:
  - o i costi ammissibili devono essere valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazioni e sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
  - o l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
  - o il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo (ATECO A), ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
  - o i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, devono essere valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione e sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
  - o l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 37, comma 10);
  - o il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE, artt. da 11 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b), e nell'alveo particolare dell'art. 49, ove è stabilito che:
  - o i costi ammissibili, valutati da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione, sono quelli elencati all'art. 49, comma 5, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla





## Regione Lombardia

distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione;

- l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 49, comma 9);

il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);

**STABILITO** che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui alla precedente premessa, si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di non concedere aiuti alle imprese che si trovano, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i;

**RITENUTO** che i beneficiari non appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento n. 651/2014/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

**RITENUTO** che i beneficiari appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2472/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;



## Regione Lombardia

**RITENUTO** che i beneficiari appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2473/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

**DATO ATTO** che è possibile cumulare il contributo di cui all'OCDPC n. 1158/2025 con altre agevolazioni pubbliche, compresi eventuali altri aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE)651/2014, del Regolamento (UE)2472/2022 e del Regolamento (UE)2473/2022, nel rispetto di quanto previsto all'art. 50, comma 5 del Regolamento (UE)651/2014, all'art. 37, comma 10 del Regolamento (UE)2472/2022 e all'art. 49, comma 9 del Regolamento (UE)2473/2022, per la quale l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili;

**DATO ATTO** che gli uffici regionali a supporto del Commissario delegato per l'OCDPC n. 1026/2023 dovranno procedere alla consultazione, interrogazione e contestuale inserimento:

- nel RNA, delle informazioni circa le agevolazioni concesse ed erogate in regime di aiuto ai sensi e per i fini dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, relativamente agli adempimenti di cui all'art. 8 e successivi;
- nel SIAN, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche del comparto agricolo nel regime di Aiuto;
- nel SIPA, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura nel regime di Aiuto;

**CONSIDERATO** che non sono rilevanti, per la disciplina degli aiuti di Stato, i ristori concessi a cittadini e persone fisiche non rientranti nella definizione di impresa, non esercitando "*attività economica*" ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, per i quali si rimanda ad altro provvedimento da adottare la definizione delle modalità per la gestione delle domande di contributo;



## Regione Lombardia

**RITENUTO** necessario, come previsto al punto 1.4 dell'Allegato C alla sopracitata OCDPC 1158/2025, definire le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea;

**DATO ATTO** che la medesima OCDPC n. 1158/2023, all'art. 1, prevede che per l'espletamento delle attività disposte dall'Ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori;

**RITENUTO**, pertanto, al fine di definire la gestione delle domande di contributo:

- di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento delle istruttorie delle domande di contributo i Comuni territorialmente competenti;
- di approvare le "Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023)" con i rispettivi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DATO ATTO** che, in sede di istruttoria, il soggetto deputato provvederà a verificare che i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente siano soddisfatti e, al momento dell'erogazione, verificherà le condizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo 2.3 *Requisiti di ammissibilità* delle Modalità tecniche, anche mediante piattaforme digitali adatte allo scopo, senza ulteriore aggravio per il soggetto richiedente;

**PRESO ATTO** che l'Allegato C all'OCDPC n. 1158/2025, al paragrafo 1.4, definisce che i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo dalla data di approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo, secondo le modalità stabilite;

**VISTE:**

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in ordine alla competenza a adottare il presente atto;
- la DGR XII/2115 del 25/03/2024 con la quale è stato conferito ad Alberto Cigliano l'incarico di Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile;
- la nota prot. Y.2024.0006149 del 27/03/2024 con la quale è stato comunicato al Dipartimento di Protezione Civile l'avvicendamento del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

**VISTI** gli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;



## Regione Lombardia

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 1158/2025 e atti ad essa correlati e conseguenti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023,

### DECRETA

- 1) di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 1/2018, secondo le modalità di cui agli allegati approvati al successivo punto 2);
- 2) di approvare l'Allegato A *"Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023)"* con i rispettivi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2473/2022, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- 4) di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2473/2022;
- 5) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento



## Regione Lombardia

651/2014/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti limitatamente ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo:

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f) che per la sezione specifica di cui all'art. 50, per tipologie di danno elencate al comma 4 del medesimo articolo, con esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, secondo quanto valutato da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazioni;
- i contributi saranno concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 50, comma 5);
- il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e gli aiuti relativi a tale regime saranno concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);

6) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti, limitatamente ai beneficiari del comparto agricolo (ATECO A):

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, per quanto riguarda la parte generale (dall'art. 1 all'art. 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j) e per quanto riguarda l'articolo 37, paragrafo 7, lettera b, e paragrafo 9, secondo quanto valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione;
- in applicazione dell'art. 37, comma 10, del medesimo Regolamento, i contributi erogati a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non dovranno superare il 100% dei costi ammissibili, mentre i costi ammessi a contributo sono solo ed esclusivamente quelli elencati al comma 9 del medesimo articolo;
- il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto sarà versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);

7) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea



## Regione Lombardia

del regime aiuti, limitatamente ai beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49, per tipologie di danno elencate al comma 5 del medesimo articolo, con esclusione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione, secondo quanto valutato da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;
  - i contributi saranno concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 49, comma 9);
  - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto sarà versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);
- 8) di stabilire che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7), si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii;
- 9) di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;
- 10) di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE  
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC  
1026/2023

ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## ALLEGATO A

al decreto del Commissario delegato n. 14559 del 17/10/2025

**Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023).**

### PREMESSA

Le presenti Modalità tecniche, elaborate in attuazione rispetto a quanto disposto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1158 del 29 agosto 2025 (G.U. n. 208 dell'08/09/2025), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per il ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi delle attività economiche e produttive (art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018) in occasione degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 4 al 31 luglio 2023, già oggetto di Ordinanza n. 1026/2023 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in conseguenza alla delibera dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri per i relativi eventi.

I contributi in oggetto possono essere concessi a favore delle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'OCDPC n. 1026/2023.

Soggetto gestore delle domande di contributo è il Commissario delegato per l'attuazione dell'OCDPC n. 1026/2023 nella persona Alberto Cigliano.

Gli importi ammissibili a contributo saranno determinati, con decreto del Soggetto responsabile, sulla base dell'esito delle istruttorie delle domande di accesso al contributo, di competenza dell'Organismo Istruttore (rif. punto 1.2 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025), costituito con decreto del Direttore Generale n. 12562 del 12/09/2025, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati, dal Soggetto responsabile, nei Comuni competenti per territorio, contestualmente all'approvazione dei presenti criteri.

In questa prima fase, con le presenti *Modalità tecniche* vengono disciplinate le attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile alla data del 27/03/2024 Protocollo Y1.2024.0006140, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

All'esito delle predette attività, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, si provvederà al riparto e all'assegnazione a ciascuna Regione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definendo, infine, le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.



## INDICE

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA .....                                                                                                          | 1  |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....                                                                                           | 3  |
| FINALITÀ DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....                                                  | 3  |
| <i>Finalità del contributo .....</i>                                                                                    | 3  |
| <i>Beneficiari.....</i>                                                                                                 | 4  |
| <i>Requisiti di ammissibilità .....</i>                                                                                 | 5  |
| PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO .....                                                                         | 6  |
| <i>Termini e modalità di presentazione della domanda.....</i>                                                           | 6  |
| <i>Documentazione obbligatoria per la verifica dell'ammissibilità .....</i>                                             | 7  |
| <i>Altra documentazione necessaria per l'istruttoria .....</i>                                                          | 8  |
| ISTRUTTORIA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE .....                                                                | 9  |
| TIPOLOGIE DI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE .....                              | 10 |
| <i>Tipologie di danni ammissibili a contributo .....</i>                                                                | 10 |
| <i>Criteri per la determinazione del contributo.....</i>                                                                | 10 |
| <i>Modalità di determinazione del contributo .....</i>                                                                  | 10 |
| <i>Indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributo .....</i>                                                    | 11 |
| <i>Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo.....</i>                                                   | 12 |
| CUMULO .....                                                                                                            | 12 |
| CONTROLLI .....                                                                                                         | 13 |
| TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                                                                                    | 13 |
| <i>Il Titolare del trattamento .....</i>                                                                                | 13 |
| <i>Finalità e base giuridica del trattamento.....</i>                                                                   | 13 |
| <i>Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto .....</i>                    | 14 |
| <i>Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.....</i>                                                        | 14 |
| <i>Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.....</i>                                  | 14 |
| <i>Tempi di conservazione .....</i>                                                                                     | 14 |
| <i>I diritti degli interessati.....</i>                                                                                 | 14 |
| <i>Reclamo all'Autorità di controllo .....</i>                                                                          | 15 |
| <i>Il Responsabile della Protezione dei Dati .....</i>                                                                  | 15 |
| <i>Modifiche.....</i>                                                                                                   | 15 |
| TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE .....                                                              | 15 |
| <br><b>ALLEGATO 1</b> – Domanda di contributo per danni occorsi alle attività economiche e produttive                   |    |
| <b>ALLEGATO 2</b> – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000           |    |
| <b>ALLEGATO 3</b> – Perizia asseverata                                                                                  |    |
| <b>ALLEGATO 4</b> – Modello per la dichiarazione del/i proprietario/i di rinuncia al contributo                         |    |
| <b>ALLEGATO 5</b> – Modello per la dichiarazione del/i titolare/i di diritto di godimento di rinuncia al contributo     |    |
| <b>ALLEGATO 6</b> – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari / ulteriore legale rappresentante |    |
| <b>ALLEGATO 7</b> – check list                                                                                          |    |

L'Allegato 1 deve essere compilato online dal soggetto richiedente accedendo al portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia ([Home](#) | [Bandi e Servizi](#)).

Gli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 comprendono la modulistica obbligatoria e accessoria che il soggetto richiedente trova sul Portale Bandi e Servizi. Essa andrà scaricata, compilata digitalmente e allegata all'istanza di contributo.

L'Allegato 7 è ad uso esclusivo del soggetto attuatore dell'istruttoria (Comune) e andrà obbligatoriamente compilato e restituito all'Organismo Istruttore.

## 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *"Codice della Protezione Civile"*;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 *"Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 31 luglio 2023, nel territorio della Regione Lombardia"* (GU Serie Generale n. 210 del 08/09/2023);
- Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 1026 del 27 settembre 2023 *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia"* (GU Serie Generale n. 234 del 06/10/2023);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia"* (GU Serie Generale n. 201 del 28/08/2024);
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 448 con cui, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi nell'anno 2019 e 2020, ed è stata autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; l'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, con cui, nell'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; l'articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, con cui, nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;
- D.D.G. n. 3 del 3 gennaio 2025 *"O.C.D.P.C. n. 1026/2023 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura"*;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 *"Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza n. 932 del 13 ottobre 2022, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111"* (GU Serie Generale n. 208 del 08/09/2025);
- Decreto n. 12562 del 12 settembre 2025 *"O.C.D.P.C. 1158/2025 – costituzione dell'organismo istruttore delle domande di"*

*contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi in Regione Lombardia nell'anno 2022 e nell'anno 2023 oggetto dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n.1026/2023';*

- Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione UE del 17 giugno 2014, artt. 1-12 e 50;
- Regolamento n. 2472/2022/UE della Commissione UE del 14 dicembre 2022, artt. 1 - 13 e 37;
- Regolamento n. 2473/2022/UE della Commissione UE del 14 dicembre 2022, artt. 1 - 13 e 49.

## 2 FINALITÀ DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

### 2.1 Finalità del contributo

I contributi di cui ai presenti criteri sono finalizzati - secondo quanto esplicitato nell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025 - al ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende operanti nel settore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia.

Si richiama quanto indicato nell'Allegato C all'Ordinanza n. 1158/2025 e cioè che i contributi sono finalizzati:

- a)
  - 1) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione o Provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
  - 2) alla delocalizzazione di immobili non distrutti, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
  - 3) alla delocalizzazione di immobili non distrutti ma dichiarate inagibili con provvedimento della pubblica autorità, facenti parte o meno di una unità strutturale o di un aggregato strutturale, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area. In caso di revoca del provvedimento di sgombero e del divieto di ripristinare in sito, la differenza tra il contributo percepito per l'acquisto di altro immobile e l'effettiva spesa di ripristino/importo di vendita dovrà essere restituita;
- b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;
- c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;
- d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;
- f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo;
- g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva a condizione che tali beni facciano capo all'esercente della stessa;
- h) al ripristino dei danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e

sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora funzionale all'accesso o alla fruibilità o ad evitarne la delocalizzazione;

- i) al ripristino dei danni alle pertinenze che non si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica o, ancorché strutturalmente distinte, siano, comunque, funzionali all'esercizio dell'attività.

Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà, in ogni caso, eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di Stato. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità, come meglio specificato al paragrafo 5.3 del presente documento.

## 2.2 Beneficiari

Possono essere beneficiarie del contributo, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi nei giorni dal 4 al 31 luglio 2023 e già segnalati con gli appositi Moduli C1 «*Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*», le imprese, anche operanti nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2135 del Codice civile:

- proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva;
- aventi titolo di reale o personale godimento (ad es. usufrutto, affitto, comodato etc.) per l'esercizio dell'attività economica e produttiva in immobili di proprietà di soggetti terzi;
- proprietarie di edifici, anche residenziali, o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili.

In ogni caso, **a presentare la domanda di contributo deve sempre essere il legale rappresentante** dell'attività economica e produttiva.

Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

- a. **La sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive.**  
per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;
- b. **Oggetto dell'attività**, ovvero **quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa** (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) **nell'ambito delle sue prerogative** (oggetto sociale). Si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione, che può essere abitativa o produttiva.

L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (ad es. usufrutto) o detiene a titolo personale di godimento (ad es. affitto, comodato). Sono pertanto escluse le istanze presentate da una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva, il modulo C1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo (Allegato 4). Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo (Allegato 5) e purché anche il soggetto proprietario dell'immobile sia un'attività economica e produttiva.

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (Allegato 6). In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. L'Allegato 6 dovrà essere presentato anche dall'ulteriore soggetto legale rappresentante dell'impresa, qualora lo stesso non sia il richiedente del contributo (se l'impresa ha più di un legale rappresentante).

Nei casi previsti al precedente capitolo 2.1 alle lettere a), b) e c):

- la demolizione dell'immobile da delocalizzare è preconditione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;
- non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018<sup>1</sup>, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

### **2.3 Requisiti di ammissibilità**

Per l'accesso ai contributi, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
2. essere in possesso di partita IVA; tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
3. non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione. Tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
4. Non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
5. essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti e adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del contributo, pena la decadenza dello stesso;
6. Essere in regola con la posizione fiscale al momento dell'erogazione del contributo, sanando eventuali debiti fiscali pregressi, pena la decadenza dello stesso.
7. Non essere sottoposti, compresi i soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia), a cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 67 del citato d. lgs. 159/2011.
8. I beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non sono stati fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
9. Essere in possesso di tutti i requisiti di cui alla disciplina europea in materia di Aiuti di Stato applicata.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

I contenuti dei due precedenti capoversi, invece, non si applicano nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.), ovvero laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere attestato dal richiedente mediante Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2), che dev'essere presentato dal richiedente il contributo secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3.

<sup>1</sup> L'Unità strutturale (US) come definita nelle NTC 2018: "... dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi", come inoltre precisato nella Circolare n. 7/2019: "L'US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarela, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse.

### 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

#### 3.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

Per ogni sede legale od operativa, facente riferimento ad un'unica attività economica e produttiva, che dovesse aver subito danni in conseguenza dell'evento calamitoso citato nelle premesse, **deve essere presentata una domanda finalizzata all'ottenimento del contributo**. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività.

La domanda di contributo - ad integrazione del *Modulo C1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* - può essere presentata **esclusivamente on-line, attraverso l'applicativo Bandi e Servizi di Regione Lombardia ([Home | Bandi e Servizi](#))**, allegando la modulistica dedicata (approvata dal Commissario delegato), opportunamente compilata e corredata da tutta la documentazione richiesta nelle presenti *Modalità tecniche*. Al citato indirizzo sono disponibili tutte le istruzioni per la compilazione della domanda e la presentazione della stessa. A conclusione della procedura di compilazione ed invio della domanda, la piattaforma rilascia l'attestazione dell'avvenuta trasmissione della domanda di contributo, regolarmente protocollata.

I documenti caricati attraverso l'applicativo Bandi e Servizi dal soggetto richiedente il contributo devono essere firmati digitalmente, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per informazioni consultare: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata>).

**Non è ammissibile la domanda di contributo presentata in modalità diversa** da quella prevista dal presente paragrafo.

La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre i **55 giorni** successivi alla data di apertura del procedimento sul portale Bandi e Servizi.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine, o con modalità diversa da quella soprariportata, è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore e per sua vece il Commissario delegato ne dà comunicazione al soggetto interessato, attraverso PEC, all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune, attraverso il portale Bandi e Servizi, ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di **10 giorni** dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile; di tale, definitivo esito, l'Organismo Istruttore e per sua vece il Commissario delegato ne dà comunicazione tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo qualora titolare di attività economica nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.

**I soggetti attuatori territorialmente competenti provvedono, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicurano in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul portale Bandi e Servizi.**



### 3.2 Documentazione obbligatoria per la verifica dell'ammissibilità

Per accedere ai contributi per il ristoro dei danni occorsi presso le sedi di attività economiche e produttive, i soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, devono presentare la domanda (Allegato 1), secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 3.1 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, corredata **obbligatoriamente** della seguente documentazione:

- 1) **Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000** e relativi allegati;
- 2) **Allegato 3 – Perizia asseverata** e relativi allegati da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, che, sotto la propria personale responsabilità, deve, almeno:

- attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
- relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività economica e produttiva di cui ai punti 2.1. a), 2.1. b), 2.1. c) e, se trattasi di impianti immobili, 2.1. f) dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025:
  - identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria e inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
  - descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, la pertinenza, l'area e fondo esterno sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
  - attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
  - distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
  - distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
  - produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ovvero ultimo titolo abilitativo;
- relativamente ai danni di cui ai punti 2.1 d), 2.1 e), 2.1 f) e 2.1 g) dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, compilare l'apposita modulistica dedicata (Allegato 3) finalizzata all'esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi, con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;
- relativamente ad un immobile di cui al punto 2.1 a) dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, attestare la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati; in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare il valore complessivo che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso. In sede di istruttoria verrà fatta una verifica utilizzando la Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (Quotazioni O.M.I.), qualora l'importo dovesse discostarsi di molto, dalla cifra indicata in perizia, sarà onere del perito darne congrua motivazione;
- allegare le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

Tutte le sezioni componenti l'Allegato 3 e relative al caso in oggetto, devono essere obbligatoriamente compilate. Qualora il soggetto richiedente il contributo disponesse già di una perizia asseverata, redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, e intendesse utilizzarla per la presentazione dell'istanza di contributo in sostituzione dell'Allegato 3, può presentare la perizia stessa, a condizione che tutte le informazioni obbligatorie siano presenti anche nella citata perizia asseverata. Le parti mancanti possono, all'occorrenza, essere oggetto di integrazione documentale a firma del medesimo professionista, da allegare alla domanda di contributo.

### 3.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Di seguito, un elenco di documenti che, in relazione alle differenti casistiche cui fanno riferimento i contributi, possono diventare necessari per l'istruttoria delle istanze:

- Con riferimento all'**Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000**:
  - a) Modello per la dichiarazione del/i proprietario/i di rinuncia al contributo (Allegato 4), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
  - b) Modello per la dichiarazione del/i titolare/i di diritto di godimento di rinuncia al contributo (Allegato 5);
  - c) Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari / ulteriore legale rappresentante (Allegato 6), qualora il richiedente non sia proprietario unico dell'immobile oppure qualora l'impresa beneficiaria abbia più legali rappresentanti;
  - d) polizza/e assicurativa/e, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della richiesta;
  - e) copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
  - f) copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito, in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
  - g) copia delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi versati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
  - h) domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico, protocollata, finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
  - i) idonea documentazione attestante l'importo e il titolo del contributo corrisposto da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
  - j) copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da altro ente pubblico, in presenza di domanda di contributo finalizzata al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta;
  - k) documentazione inerente eventuali aiuti richiesti/percepiti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.
- Con riferimento all'**Allegato 3 – Perizia asseverata**:
  - a) copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di validità, in caso di mancata sottoscrizione con firma digitale;
  - b) documentazione fotografica dello stato dei luoghi dei beni danneggiati, con allegata planimetria del bene con individuazione di coni ottici e documentazione fotografica degli interventi di ripristino già eseguiti;
  - c) planimetria catastale dell'immobile;
  - d) visura catastale dell'immobile;
  - e) planimetria dello stato di fatto dell'immobile;
  - f) rappresentazione dello stato autorizzato dell'immobile;
  - g) copia dell'ultimo titolo abilitativo dell'immobile;
  - h) visura catastale e planimetria catastale dell'immobile della nuova abitazione delocalizzata;
  - i) computo metrico estimativo per i lavori di ripristino;
  - j) valutazione dell'immobile distrutto o inagibile da delocalizzare o da ricostruire prima del verificarsi dell'evento calamitoso;
  - k) quadro economico di progetto per i lavori di demolizione e ricostruzione;

- l) per gli interventi già eseguiti e fatturati: copia delle fatture e tracciamento degli avvenuti pagamenti;
- m) per gli interventi da eseguire: copia dei preventivi;
- n) per macchinari, scorte, semilavorati e beni mobili, copia di documentazione tecnica e amministrativa (libro dei cespiti o registro dei beni ammortizzabili, libro inventario, ecc.);
- o) eventuale altra documentazione, in formato digitale, utile all'istruttoria (specificarne il contenuto in fase di caricamento);
- p) dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

#### 4 ISTRUTTORIA DEL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

Entro **40 giorni**, calcolati a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, di cui al paragrafo 3.1, il Comune competente per territorio, in qualità di soggetto attuatore individuato dalle presenti *Modalità tecniche*, provvede all'istruttoria delle istanze pervenute.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati nel successivo paragrafo 5.3.

In particolare, in sede di istruttoria è necessario accertare se i danni ammissibili siano già stati oggetto di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Quest'ultimo contributo, qualora maturato e/o percepito, è da intendersi come anticipazione rispetto al contributo oggetto delle presenti *Modalità tecniche*, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 5, dell'OCDPC 1026/2023. Pertanto, **i costi già considerati per la determinazione del contributo di immediato sostegno lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 sono da escludersi dalle spese sostenute per il ripristino delle sedi di attività economiche e produttive**. In sede di relazione istruttoria il comune deve esplicitare se è già stato riconosciuto il contributo di immediata ripresa – anche se non ancora erogato – indicando per quale intervento/spesa e per quale importo.

L'iter procedimentale delle domande si articola nelle seguenti fasi:

**1) Verifica di ammissibilità del richiedente**

Il Comune verifica che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 delle presenti *Modalità tecniche* circa i requisiti in possesso del soggetto richiedente, in virtù dei quali la sua istanza sia considerata legittima e il medesimo possa divenire un potenziale beneficiario del contributo. In assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti nei citati paragrafi, la domanda di contributo deve essere considerata non ammissibile;

**2) Verifica di ammissibilità delle spese**

Il Comune verifica che le spese oggetto della domanda di contributo siano riconducibili alle finalità di cui al paragrafo 2.1 delle presenti *Modalità tecniche* e che la documentazione obbligatoria allegata, elencata al paragrafo 3.2, risulti completa e fornisca una descrizione dettagliata delle stesse. In caso contrario, la domanda di contributo deve essere considerata non ammissibile, fatta salva la possibilità di chiedere le integrazioni di cui al paragrafo 3.1;

**3) Determinazione delle spese ammissibili a contributo**

Il Comune verifica che le spese oggetto della domanda di contributo, attestate nella perizia asseverata, siano riconducibili alle lavorazioni elencate al successivo paragrafo 5.1 delle presenti *Modalità tecniche*.

**4) Determinazione del contributo massimo concedibile**

Il Comune determina il contributo massimo concedibile al soggetto richiedente, nel rispetto dei criteri, dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali specificati ai successivi paragrafi 5.2 e 5.3.

Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1. a) e 2.1. b), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata. (cfr. paragrafo 10 dell'Allegato C all'OCDPC n.1158/2025)

Completata l'istruttoria delle pratiche pervenute, i Comuni trasmettono l'esito al Commissario delegato, attraverso il portale Bandi e Servizi, contenente l'Allegato 7 alle presenti *Modalità tecniche*, debitamente compilato. L'esito sarà sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del procedimento dell'ente.

Il Commissario delegato, infine, trasmette immediatamente al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte.

## 5 TIPOLOGIE DI DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO E CRITERI PER LA RELATIVA DETERMINAZIONE

### 5.1 Tipologie di danni ammissibili a contributo

Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. c) sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale, serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge, da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

### 5.2 Criteri per la determinazione del contributo

I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 e quello risultante dalla perizia asseverata. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

Gli importi che verranno considerati ai fini della determinazione del contributo sono da intendersi **I.V.A. esclusa**, fatto salvo che l'azienda esibisca documenti atti a dimostrare che la stessa operi in un regime fiscale che non consente di recuperare l'I.V.A. sulle attività di ripristino dei danni.

### 5.3 Modalità di determinazione del contributo

Il contributo è concesso entro il **limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo** di seguito indicate.

Qualora le spese validate come ammissibili dal soggetto attuatore dell'istruttoria producano un contributo potenziale eccedente il predetto massimale, sarà onere dell'Organismo Istruttore determinare il contributo massimo concedibile, riducendo il contributo potenzialmente maturato fino a concorrenza del massimale di euro 450.000,00.

Per le domande di contributo riguardanti:

a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile e relative pertinenze di cui al precedente punto 2.1.i, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025;

b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;

c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025;

d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato C all'OCDPC 1158/2025.

e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo è concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all'80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1 dell'allegato C all'OCDPC 1158/2025, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025;

f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato c all'OCDPC 1158/2025;

g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1 dell'allegato C all'OCDPC 1158/2025, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4 dell'allegato C all'OCDPC 1158/2025.

Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) connesse con i danni di cui al punto 2.1, con l'esclusione delle lettere d), e), e g), la relativa spesa, comprensiva della cassa previdenziale, è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori di ripristino dei danni al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali sopra indicati.

**Il costo della perizia, di cui al paragrafo 3.2, resta a carico del richiedente il contributo.**

La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell'eventuale valore di recupero del bene dismesso.

Il contributo, di cui alle presenti *Modalità tecniche*, verrà concesso ed erogato nel quadro della normativa comunitaria di riferimento e in particolare:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica non afferente al settore agricolo, nel rispetto del regime SA. XXXXXXXXX comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12 e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:
  - i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
  - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
  - il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo, nel rispetto del regime SA. XXXXXXXXX comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 13 e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
  - i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
  - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (comma 10 dell'allegato C all'OCDPC 1158/2025);
  - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e

- l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (comma 4);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore pesca e acquacoltura, nel rispetto del regime SA. XXXXXXXX, comunicato in esenzione ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE, art. da 1 a 13 e nell'alveo particolare dell'art. 49, ove è stabilito che:
    - i costi ammissibili sono quelli elencati all'art. 49, comma 5, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione;
    - l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili (art. 49, comma 9);
    - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4).

Qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui ai precedenti punti 1) e 2), si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii.

### **5.3.1 Indennizzi assicurativi e altre tipologie di contributo**

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato ai sensi del punto 3 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025. Il suddetto contributo concedibile è inoltre:

- integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato;
- decurtato dell'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art. 25 c.2, lett.c del D.Lgs. 1/2018.

Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile.

La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al punto 8.2 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione all'indirizzo Pec [sicurezza@pec.regione.lombardia.it](mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it). L'Organismo Istruttore dovrà conseguentemente adeguare l'esito istruttorio.

Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2 dell'allegato C all'ordinanza 1158/2025, la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

### **5.4 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo**

Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

- a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

- c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1. a), 2.1. b) e 2.1. c), ai fabbricati o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'art. 34-bis «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001<sup>2</sup>;
- d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

<sup>2</sup> D.P.R. 380/2001, art. 34-bis. Tolleranze costruttive: "1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali".

- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;
- g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati;
- h) alle società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita iva o iscrizione alla camera di commercio per i quali si applica l'apposita procedura per la determinazione dei contributi ai soggetti privati di cui all'allegato B all'ordinanza n. 1158/2025.

## 6 CUMULO

Il contributo di cui alle presenti *Modalità tecniche* è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 651/2014 e del Regolamento (UE) 2472/2022 e del Regolamento (UE) 2473/2022. È anche cumulabile con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.

## 7 CONTROLLI

L'Organismo Istruttore procede al **controllo a campione** delle istanze di contributo pervenute e accertate ammissibili a contributo nella misura non inferiore al 10%, come previsto al punto 12 dell'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle stesse e nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati. Può, inoltre, procedere al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Entro 15 giorni dalla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di contributo, l'Organismo Istruttore provvede a dare comunicazione dei nominativi estratti/selezionati ai Comuni e ai soggetti richiedenti interessati.

A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12.1 dell'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli che dovranno comunque essere svolti prima di procedere all'erogazione del contributo, ovvero, nei casi di cui al punto 1.5 dell'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, prima della rendicontazione, se fissata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.

I controlli possono determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo concedibile;
- l'inammissibilità del soggetto richiedente, ovvero la decadenza dal contributo.

L'Organismo Istruttore, nella prima seduta utile, ratifica l'esito dei predetti controlli, dandone comunicazione all'interessato in caso di conclusione negativa. Entro 50 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il Commissario delegato trasmette unitamente alla tabella riepilogativa con gli importi massimi concedibili l'esito dei controlli al Dipartimento della Protezione Civile. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 12.1 dell'Allegato C dell'OCDPC n. 1158/2025, possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli che dovranno comunque essere svolti prima di procedere all'erogazione del contributo. Nell'anno solare successivo alla determinazione del contributo, Regione Lombardia può procedere ad effettuare ulteriori controlli a campione, individuati secondo criteri fissati dal Direttore Generale con proprio atto.

Non sono ammessi a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze della attività economica (es.: ditta edile), che sia proprietaria del bene danneggiato o richiedente il contributo, anche se per gli stessi sono emesse le cd. autofatture; sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento come indicato nel precedente punto 13.2.

I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta dell'Organo Istruttore, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo ed a consentire l'accesso al personale incaricato dallo stesso in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

## 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente paragrafo riporta l'informativa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti per accedere ai contributi finalizzati al ripristino dei danni occorsi presso le strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio di Regione Lombardia nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio 2023 e circa le operazioni di trattamento, che avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento") e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), si forniscono le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

### 8.1 Il Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia, nella persona del Commissario Delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC n.1026/2023, con sede in Piazza città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 1158/2025 poste in capo al Commissario Delegato dall'Ordinanza stessa.

### 8.2 Finalità e base giuridica del trattamento

Durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

| Finalità                                                                                                                                                                                                  | Base giuridica                                                                                                                                                                                       | Categorie di dati personali                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I dati personali sono trattati dal titolare del trattamento per istruire la domanda di contributo presentata, verificando l'ammissibilità al contributo e determinando il contributo massimo concedibile. | Base giuridica del trattamento è il compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento Europeo 2016/679; OCDPC 1158/25. | Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, numero identificativo di documento, indirizzo e-mail, telefono. |



### **8.3 Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto**

Il conferimento dei dati personali è necessario per le verifiche di ammissibilità propedeutiche alla concessione del contributo e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

### **8.4 Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali**

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento e comunicati:

- al responsabile nominato dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679, ARIA S.p.A., Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia per la corretta erogazione del servizio, comprendente anche l'attività di assistenza e manutenzione, nonché dal relativo personale autorizzato ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679, appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali, in particolare, i Comuni ed il Dipartimento della Protezione Civile.

I dati personali non verranno ulteriormente comunicati se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare.

I dati personali non saranno diffusi.

Le informazioni relative alla concessione dei contributi saranno pubblicate sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia, in applicazione alla normativa in materia di trasparenza.

### **8.5 Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo**

I dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

### **8.6 Tempi di conservazione**

I dati personali verranno conservati in conformità con i principi di necessità e "in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati".

In considerazione della finalità perseguita, limitatamente al tempo minimo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati, il periodo di conservazione dei dati personali è pari a 5 anni e per le fatture è pari a 10 anni; i termini decorrono dall'ultima erogazione effettuata prevista dal bando, in considerazione della conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti al bando, ivi inclusa la possibilità di accesso agli atti, di controllo/monitoraggio delle attività di finanziamento da parte del Ministero interessato e/o da parte di Regione sui Comuni interessati, nonché di eventuali necessità di difesa in sede giudiziaria.

### **8.7 I diritti degli interessati**

Sarà possibile esercitare, in ogni momento, alle specifiche condizioni previste dal Regolamento UE 679/2016, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento. Tuttavia, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- Diritto di accesso (art. 15)
- Diritto alla rettifica (art. 16)
- Diritto alla cancellazione (art. 17)
- Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)
- Diritto di opposizione (art. 18)

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: [sicurezza@pec.regione.lombardia.it](mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it), oppure, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano (MI), Italia, all'attenzione della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile.

#### **8.8 Reclamo all'Autorità di controllo**

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

#### **8.9 Il Responsabile della Protezione dei Dati**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

#### **8.10 Modifiche**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **9 TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE**

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori sono tenuti a provvedere per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (tra cui quelli connessi al d.lgs. 33/2013), di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, assicurando all'interno della propria struttura la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance "anticorruzione").

